



Anas S.p.A.



Prefettura di Piacenza



Consorzio Stabile

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

PREFETTURA – UTG DI PIACENZA

ANAS S.P.A – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA LOMBARDIA

E

“CONS.FER CONSORZIO STABILE”

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA RELATIVO AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEL PONTE SUL FIUME PO, LUNGO LA STRADA STATALE N. 9 “VIA EMILIA” DAL KM 262+392 AL KM 263+487, TRA SAN ROCCO AL PORTO IN PROVINCIA DI LODI E PIACENZA.

u
Cur
1



Anas S.p.A.

Prefettura di Piacenza

Consorzio Stabile

La Prefettura-U.T.G. di Piacenza, nella persona del Prefetto pro-tempore, Dott.ssa Silvana Riccio;

L'ANAS S.p.A. – nella persona del Direttore Organo Centrale Sicurezza - Unità Legalità e Trasparenza, Dr. Giancarlo Perrotta,

La "CONS.FER Consorzio Stabile" (di seguito denominata Impresa), nella persona del Presidente, Ing. Mauro Scaramuzza

PREMESSO che :

- a seguito del crollo del ponte sul fiume Po (avvenuto nel maggio 2009) l'Anas Lombardia ha dovuto procedere, con estrema urgenza, all'affidamento dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Po, lungo la strada statale n. 9 "via Emilia" dal km 262+392 al km 263+487, tra San Rocco al Porto in provincia di Lodi e Piacenza;

- i lavori sono stati affidati in appalto al "Cons.Fer Consorzio Stabile";

- le opere da realizzare determinano, per il volume di investimento, complessità e durata dei lavori un rilevante impatto sul territorio della provincia di Piacenza;

- una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve contemplare necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici, da parte della criminalità organizzata, appone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale alla libera concorrenza;

- pertanto, si rende necessario per evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia;

- un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei cosiddetti protocolli di legalità;

- l'art. 15 della Legge 241/1990, relativo agli accordi tra amministrazioni stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

- è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare il perseguimento del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti e rafforzare gli strumenti di prevenzione messi a disposizione dall'attuale legislazione;

11

2



Anas S.p.A.

Prefettura di Piacenza

Consorzio Stabile

- è, altresì, volontà dei sottoscrittori sottolineare la particolare ed imprescindibile attenzione che deve essere data da ogni soggetto coinvolto nella realizzazione di un'opera pubblica al tema della sicurezza sul lavoro, in considerazione del rilievo per cui l'efficiente conduzione dell'attività di impresa e il conseguente buon andamento dei lavori appaltati deve fondarsi sul rispetto delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, allo scopo di tutelare prioritariamente la salute e la dignità di tutti lavoratori che saranno impiegati nell'esecuzione dell'opera;

- inoltre, il mancato o non puntuale rispetto delle disposizioni a tutela del lavoro costituisce di per sé ambiente particolarmente idoneo per il proliferare di irregolarità e ambiti diffusi di illegalità;

-le parti assicurano il pieno rispetto legge 30 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria;

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra sottoscrivono quanto segue.

CAPO I

VERIFICHE ANTIMAFIA

Articolo 1

1) L'ANAS comunica tempestivamente alla Prefettura U.T.G. di Piacenza i dati relativi alle imprese e/o Società, anche individuali con riferimento ai loro assetti societari, cui l'impresa intende affidare l'esecuzione dei lavori in subappalto o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte comunque del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori licenziatari dello Stato. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Anas per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede alla Prefettura di Piacenza l'informazione antimafia allegando alla detta richiesta il DURC ed un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato) con "dicitura antimafia" relativo alla Società, Impresa o Ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto di subappalto o di fornitura o servizi. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto sia una Società di capitali dovrà essere, altresì, allegata una dichiarazione del legale rappresentante della Società ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione atta a consentire di risalire alla persona fisica detentrica delle quote.

2) L'Impresa, con l'adesione al presente Protocollo, allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera e condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad

3



Anas S.p.A.

Prefettura di Piacenza

Consorzio Stabile

inserire, nei contratti indicati al comma 1, apposita clausola con la quale il suo subappaltatore assume l'obbligo di fornire alla stessa Impresa i medesimi dati precedentemente indicati e relativi alle Società e alle Imprese fornitrici interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola sarà stabilito che le Imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese sub-appaltatrici, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell'impresa, nei casi indicati nel successivo art. 4, comma 2 del presente Protocollo. L'ANAS comunicherà all'impresa le informazioni pervenute dalla Prefettura, richieste ai sensi del comma 1, recando l'indicazione che la comunicazione è fatta ai sensi del presente articolo.

Articolo 2

1) Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa l'Impresa si impegna a conferire ad Anas, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 1, i dati relativi a tutti gli affidamenti conclusi per qualunque importo.

2) L'obbligo di conferimento dei dati alla Prefettura da parte dell'ANAS, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 5-bis della Legge 94/2009, sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate affidate direttamente dall'impresa:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento di rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato a "subappalto" per la ricorrenza dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006);
- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato a "subappalto" per la ricorrenza dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006);
- servizi di autotrasporti;
- servizi di guardiania di cantieri.

Articolo 3

1) Ai fini delle "informazioni" richieste ai sensi del presente protocollo, i dati di cui all'art. 1. del presente Protocollo sono comunicati dall'impresa prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli - affidamenti di cui al precedente art. 2.



Anas S.p.A.

Prefettura di Piacenza

Consorzio Stabile

Le comunicazioni dei dati devono essere effettuate anche su supporto informatico.

2) L'Impresa ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento.

Articolo 4

1) Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, l'Impresa non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento ovvero, qualora il contratto fosse già stato stipulato, l'Impresa si obbliga ad attivare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo comma 4. In tali casi, inoltre, l'esito delle verifiche effettuato è comunicato dalla Prefettura di Piacenza all'ANAS con la massima urgenza, specificandosi che qualora entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dei dati di cui all'art. 1, comma 2, la Prefettura - U.T.G. di Piacenza non abbia ancora rilasciato le informazioni richieste ai sensi del presente protocollo, l'Impresa potrà procedere con le negoziazioni nonché anche alla successiva stipula dei contratti fatto salvo, appunto, quanto disposto dal successivo comma 4.

2) Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998, previa trasmissione all'ANAS della comunicazione d'urgenza certificata dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, l'impresa effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi l'impresa comunica senza ritardo all'ANAS l'attivazione della *clausola risolutiva espressa* e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le *informazioni* si riferiscono.

3) Fuori dai casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, i contratti e gli affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2 sono stipulati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni, di cui al Capo II del D.P.R. 252/1998, fermo restando le verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.P.R. n. 252/1998.

4) Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, l'impresa si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire da parte del sub-appaltatore o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le informazioni antimafia tipiche di cui all'art. 10 del citato D.P.R. n. 252/1998 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso salvo maggior danno.

5) Conformemente alle più recenti prescrizioni elaborate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.), l'impresa potrà escludere dalla richiesta di *informazioni antimafia* le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento

5



Anas S.p.A.

Prefettura di Piacenza

Consorzio Stabile

fino all'importo complessivo nel trimestre (e per singolo fornitore) di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fermo restando che anche per dette acquisizioni dovranno essere comunicati all'ANAS i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numeri di iscrizione al Registro delle Imprese, codice fiscale ed importo pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati dell'ANAS in attuazione del presente Protocollo.

Articolo 5

1) Ai fini, dell'applicazione del presente Protocollo, la *clausola risolutiva espressa* di cui al precedente art. 4 si applica anche alle informazioni tipiche di cui all'art 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/1998. In detti casi l'Impresa comunica senza ritardo all'ANAS l'attivazione, nei confronti dell'affidatario, della clausola risolutiva espressa ed emette l'ordine di estromissione immediata della Società o Impresa cui le informazioni tipiche si riferiscono.

2) La comunicazione di dette informazioni da parte della competente Prefettura all'Impresa ed all'ANAS deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del Protocollo.

3) A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all'art 4, ivi compreso l'inserimento nei contratti della clausola risolutiva, espressa e della penale in caso di informazione tipica.

Art.6

1) Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il Piano di *Controllo Coordinato di Cantiere e dei Subcantieri* interessati dai lavori in argomento, il cui controllo per la parte di competenza è assegnato alla Prefettura di Piacenza ed alle Forze dell'Ordine.

2) Anas S.p.A. alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità trasmette alla Prefettura-UTG di Piacenza un elenco completo ed esaustivo di tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera, comprensivo dei subappaltatori, dei prestatori di servizio, dei noleggiatori a caldo e a freddo, nonché l'identificazione, attraverso l'indicazione della targa o del numero di matricola, dei mezzi d'opera.

Tale elenco sarà tempestivamente aggiornato in caso di eventuali variazioni.

3) Per la redazione dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Impresa individuerà un referente di cantiere che provvederà alla comunicazione dei dati ad Anas.

L'impresa ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere di garantire il corretto svolgimento dei lavori, utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

4) La Prefettura, per tramite delle Forze di Polizia, acquisite le informazioni provvede

- a) a verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) a verificare la regolarità degli accessi delle presenze;
- c) ad incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
- d) ad acquisire dal referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;

11/6



Anas S.p.A.

Prefettura di Piacenza

Consorzio Stabile

- e) a curare l'attività di coordinamento istituzionale;
- f) a raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
- g) a calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o i Referenti di Cantiere.

Articolo 7

- 1) Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Piacenza;
- 2) Nel caso in cui la Società o Impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni, abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura di Piacenza, allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure, inoltra la richiesta alla Prefettura competente, indirizzandola al Coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

CAPO II

SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

Articolo 8

- 1) Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, l'Impresa si impegna a dare notizia, senza ritardo, alla Questura competente, di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dall'Impresa nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
- 2) L'assolvimento di quanto previsto a precedente comma 1, non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria.
- 3) Ai fini del comma 1 del presente articolo l'impresa si impegna, altresì, ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Articolo 9

Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'impresa dal subappaltatore, nonché, nei confronti di questi, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'Impresa ai fini della revoca dei contratti.

Handwritten signature and initials



Anas S.p.A.

Prefettura di Piacenza

Consorzio Stabile

Articolo 10

1) La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 4 del presente Protocollo, concretando una grave irregolarità ed un grave inadempimento degli obblighi assunti dall'Impresa, può essere causa di risoluzione del contratto d'appalto.

2) L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti, nonché della tempestiva emissione dell'ordine di estromissione della Società od Impresa destinataria di antimafia positiva o di *informazione atipica interdittiva*, ai sensi dell'art. 5 del presente Protocollo, concretando grave irregolarità e grave inadempimento degli obblighi assunti dall'Impresa può essere causa di risoluzione del contratto d'appalto.

Articolo 11

L'ANAS provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando con cadenza trimestrale un proprio rapporto alla Prefettura- U.T.G. di Piacenza


Articolo 12

1) L'ANAS comunica all'Osservatorio per i Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 2, lett. p) del D.P.R. 25.01.2000 n. 34, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte dell'impresa degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di "*grave negligenza nell'esecuzione dei lavori*" o di "*grave inadempienza contrattuale*" secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto e/o del presente Protocollo.

2) L'ANAS si impegna, altresì, ad effettuare sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Impresa analogo comunicazione all'Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte di soggetti terzi, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.R. 252/1998.

Articolo 13

Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, anche nella forma delle *informazioni atipiche*, si applicano altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni individuate dall'art. 2 comma 2, sulla base della Direttiva del Ministro dell'Interno del 23.6.2010, già in essere alla data di sottoscrizione del presente protocollo, ove contrattualmente o legislativamente previsto. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, l'Impresa si impegna ad esercitare il diritto di *risoluzione*, ovvero ad imporre ai propri affidatari l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 11 del richiamato D.P.R. 252/1998.



Anas S.p.A.

Prefettura di Piacenza

Consorzio Stabile

Articolo 14

Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo ponte sul fiume Po si applica la disciplina prevista dal presente protocollo.

Articolo 15

Il presente Protocollo ha, ad ogni effetto, valore di patto contrattuale, integra il contratto di appalto tra l'ANAS ed il "CONS.FER Consorzio Stabile" ed ha forza di legge tra le parti.

Piacenza, 11 novembre 2010

Dott.ssa Silvana Riccio, Prefetto di Piacenza

Dr. Giancarlo Perrotta, Direttore Organo Centrale Sicurezza - Unità Legalità e Trasparenza, ANAS S.p.A.

Ing. Mauro Scaramuzza, Presidente di "CONS.FER Consorzio Stabile"